CONTRATTO ASI n. 2022-11-I.0

"Estensione della Missione AGILE per 12 mesi nel 2022-2023"

Codice Unico di Progetto (CUP) F43D22000420005

Codice Identificativo Gara (CIG) 9245291F79

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, codice fiscale n. 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fabrizio Tosone

E

OHB Italia S.p.A. (d'ora innanzi indicata come OHB o Contraente) (già CGS S.p.A. Compagnia Generale per lo Spazio), con sede legale in Via Gallarate 150, 20151, Milano, capitale sociale € 10.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. 08921330158, rappresentata dal suo Amministratore Delegato Ing. Roberto Aceti e dal suo Direttore Generale, Dott. Gianaldo Mantovani.

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente Contratto e relative Appendici allegate e nell'Allegato Tecnico Gestionale.

Il presente Contratto consta:

- di n. 28 articoli per complessive n. 34 pagine, nonché di 6 Appendici (da A a F);
- di un Allegato Tecnico Gestionale, per complessive n. 15 pagine.

INDICE

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano delle attività

ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale

ART. 6 Piano e modalità di pagamento

ART. 7 Penali

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ART. 9 Oneri fiscali

ART.10 Garanzie definitive

B. Responsabilità

ART.11 Responsabilità del Contraente

ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto

ART.13 Documentazione

C. Organizzazione e controllo delle attività

ART.14 Organizzazione dell'ASI

ART.15 Organizzazione del Contraente

ART.16 Incaricato Unico di Verifica di Conformità

ART.17 Modifiche

ART.18 Comunicazioni e corrispondenza

ART.19 Sospensione delle attività

ART.20 Recesso unilaterale dell'ASI

ART.21 Risoluzione del Contratto

ART.21 Bis Clausola risolutiva espressa

ART.22 Causa di forza maggiore

ART.23 Assicurazioni sociali

ART.24 Foro competente

ART.25 Quadro normativo di riferimento

ART.26 Codice di comportamento ASI

ART. 27 Trattamento dei dati personali

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

La missione scientifica AGILE è operativa dalla seconda metà del 2007 ed ha conseguito negli anni brillanti risultati scientifici, che nel 2012 sono culminati con il riconoscimento al team AGILE dell'ambitissimo premio Bruno Rossi da parte dell'*American Astronomical Society* per la scoperta della variabilità della nebulosa del Cancro. Questo premio internazionale ha dato ulteriore risalto alle già riconosciute attività scientifiche della Missione, che sta continuando a produrre dati di elevata qualità nel campo dell'astrofisica delle particelle ad alta energia e, più di recente, anche nel settore delle particelle di origine terrestre (i.e. TGF).

L'ASI ha assicurato, con i precedenti Contratti nn. I/026/12/0, 2013-035-I.0, 2014-017-I.0, 2015-012-I.0, 2016-8-I.0, 2017-9-I.0, 2018-7-I.0, 2019-12-I.0 e 2020-14-I.0, il supporto alle operazioni della missione AGILE. Considerata l'attuale piena validità scientifica della Missione, anche sulla base di quanto stabilito dall'*AGILE Mission Board* (AMB) in data 03/03/2022, ASI intende estendere la missione di altri 12 mesi nel periodo 2022-2023. Tale valutazione si basa sulla *performance* attuale e futura del satellite AGILE, sulle potenzialità di scoperta, sull'unicità dei dati gamma cosmici e atmosferici, e sull'attuale costo della missione molto contenuto.

Considerato che:

- le attività oggetto dell'affidamento, meglio specificate nel capitolato tecnico, rientrano tra i servizi di ricerca e sviluppo CPV 73300000-5 "Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo", da considerarsi escluse dall'applicazione del D. Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 del medesimo, in quanto non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono

esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività". Infatti, i risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili ai fini di consentirne l'utilizzazione alla comunità scientifica e industriale;

- le attività oggetto del presente Contratto costituiscono il completamento delle attività incluse nel Contratto tra ASI e OHB n. 2020-14-I.0 e dunque l'assegnazione ad altri Contraenti risulta impossibile in termini di "*know how*", di esperienza operativa e di disponibilità delle infrastrutture adibite alle operazioni in orbita del satellite;
- con il decreto direttoriale n. 480/2022 del 31/05/2022, l'ASI ha approvato l'invio al Contraente OHB della lettera di proposta economica e contrattuale (nota prot. ASI n. 7920 del 31/05/2022) per estendere le attività operative di AGILE per 12 mesi nel 2022-2023 alle stesse condizioni tecnico-economico-finanziarie del contratto precedente;
- in data 01/06/2022 la ditta OHB Italia S.p.A. ha formalmente accettato la proposta di stipula di un nuovo Contratto AGILE per 12 mesi (nota prot. ASI n. 7973) alle condizioni stabilite nella lettera stessa e meglio specificate, per la parte tecnico-manageriale, nel Capitolato Tecnico;
- ASI ha approvato la stipula del Contratto per l'estensione della missione AGILE per altri 12 mesi, per un importo massimo di spesa di 349.446,97 (non imponibile IVA).

ARTICOLO 1

NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse definiscono il contesto di riferimento, nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente Contratto, le attività relative all'"Esecuzione della Missione AGILE per 12 mesi nel 2022-2023", come meglio specificate nell'Allegato Tecnico Gestionale.

2.2 Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall'Allegato Tecnico Gestionale, che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3 Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente Contratto e dell'Allegato Tecnico Gestionale.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di 12 mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni dalla stipula.

3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.

3.3 Qualora l'eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17.

ARTICOLO 4

PIANO DELLE ATTIVITA'

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del Contratto, in aderenza al Piano delle Attività contenuto nell'Allegato Tecnico Gestionale e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell'ASI (di cui al successivo art. 14).

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.):

4.2.1) Riunione Iniziale	(K.O.M.)	T0
4.2.2) Progress Meeting 1	(PM 1)	(entro) T0 + 6 mesi
4.2.3) Riunione Finale	(RF)	(entro) T0 + 12 mesi

4.3 L'ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell'ATG.

ARTICOLO 5

PREZZO

5.1 Il prezzo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

5.2 L'importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto è pari a € 349.446,97 (non imponibile IVA), secondo la seguente suddivisione:

Ditta	**Importo (non imponibile IVA)**
OHB Italia S.p.A.	€ 48.258,73
Telespazio S.p.A.	€ 301.188,24
Totale	**€ 349.446,97**

5.3 Le attività che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell'Allegato Tecnico Gestionale. In particolare il prezzo di tali attività affidate a Telespazio S.p.A. è pari a € 301.188,24 (non imponibile IVA).

5.4 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all'articolo 5.2).

6.2 L'importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.

Il prezzo di cui all'art. 5.2) verrà corrisposto come segue:

a) € 203.844,07 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.2), suddivisi in:

- OHB € 28.150,93
- TPZ € 175.693,14;

b) € 145.602,90 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative all'evento di cui all'art. 4.2.3), suddivisi in:

- OHB € 20.107,80
- TPZ € 125.495,10.

6.3 La fattura relativa al pagamento di cui al precedente comma 6.2.a) sarà emessa successivamente ed in conformità alle comunicazioni al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP, sul raggiungimento del corrispondente evento all'art. 4.2.2) e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17.

6.4 La fattura relativa al pagamento corrispondente alla Riunione Finale, di cui al comma 6.2.b), sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dall' Incaricato Unico della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17.

6.5 Le comunicazioni di cui agli articoli 6.3 e 6.4 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma via PEC.

6.6 Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 210 L. 244/2007.

6.7 La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI550), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73" (inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta).

Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l'istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.

6.8 Sull'importo delle rate di cui all'art. 6.2.a) e 6.2.b) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso anche ai fini di cui all'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale, art. 6.2.c), in base all'esito

dell'accertamento dell'Incaricato Unico di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.9. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.

6.9 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell'organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente all'attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l'attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.

6.10 Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l'attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della Verifica di Conformità,

di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.

L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l'art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

6.11 L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

ARTICOLO 7

PENALI

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell'art. 21 del presente Contratto, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo

contrattuale. Le penali saranno applicate, sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso e dello 0,05 % per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.2 L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall'Incaricato Unico di Verifica di Conformità sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dall'Incaricato stesso, previa relazione del RUP, sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.

7.3 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l'importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 21.

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

8.1 Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa

a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986).

ARTICOLO 10

GARANZIE DEFINITIVE

10.1 A garanzia dell'esecuzione del Contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fideiussoria n. PC508JFL rilasciata in data 01/06/2022 da ZURICH INSURANCE PLC di importo pari ad € 17.472,35, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

10.2 Contestualmente è stata prodotta la polizza assicurativa n. Z073512 rilasciata al Contraente da ZURICH INSURANCE PLC (scadenza

31/12/2022, rinnovo annuale) relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 Euro) e la polizza All risks n. 027A7188 rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC (scadenza 31/03/2023).

10.3 L'operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del Contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.

B. Responsabilità

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.

11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell'attività svolta come specificato nell'Allegato Tecnico Gestionale, anche relativamente alle ditte subappaltatrici.

11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,

11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'ASI l'assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto

aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori, nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'ASI alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.

11.6 Nei sessanta giorni successivi l'ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con contestuale risoluzione del Contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.

11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

12.1 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti di subappalto stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori.

12.2 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell'ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.

ARTICOLO 13

DOCUMENTAZIONE

13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell'Allegato Tecnico Gestionale nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.

13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all'ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

C. Organizzazione e controllo delle attività

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

14.1 L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e che, nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.

14.2 Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all'oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

14.3 In particolare il RUP:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell'oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Generale;

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;

c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

14.4 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.

14.5 L'ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 15

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell'offerta ed approvata dall'ASI. In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all'ASI nel corso della riunione iniziale:

- il Responsabile di Programma
- il Responsabile Contrattuale

15.2 Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico programmatico delle attività previste nel Contratto; egli è responsabile, nei confronti dell'ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

- l'interfaccia dei rapporti con l'ASI;
- la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
- il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
- la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell'esecuzione delle azioni;
- la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
- l'organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

15.3 Il Responsabile Contrattuale gestisce, in accordo con il Responsabile di Programma, gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del Contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.

15.4 Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

ARTICOLO 16

INCARICATO UNICO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

16.1 L'ASI nominerà un Incaricato Unico di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana", che si riunirà in occasione della Riunione Finale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento dell'Incaricato Unico di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali;
e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui

all'art. 6.9;

f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;

g) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Incaricato Unico di Verifica di Conformità si interfaccia con il RUP e il DEC.

ARTICOLO 17

MODIFICHE

17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l'ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).

17.2 Le modifiche definite nell'Appendice D di classe 1A:

a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;

b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;

daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al

punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.

17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.

17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

ARTICOLO 18

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

18.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del Contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

18.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma,

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC

PEC: asi@asi.postacert.it

per il Contraente:

OHB Italia S.p.A., Via Gallarate 150, 20151 Milano,

all'attenzione del Responsabile di Programma e Contrattuale

PEC: OHB-Italia@legalmail.it

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 19

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

19.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'Incaricato Unico della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

La sospensione può, altresì, essere disposta dall'ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l'ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l'ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall'ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

19.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'ASI deciderà sull'istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.

19.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

ARTICOLO 20

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

20.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC. Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.

20.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate. Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall'Incaricato Unico della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente. I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.

20.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente

sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'Incaricato Unico della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

20.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

21.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- cessione del contratto;
- sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all'esecuzione del contratto;
- sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;

- violazione della Legge Antimafia;
- violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

21.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi. L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile le attività già eseguite.

21.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l'ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.

ARTICOLO 21 Bis

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per motivi d'urgenza, l'ASI ha proceduto alla stipula del presente Atto Aggiuntivo successivamente alla richiesta dell'informativa antimafia, ma prima dello scadere del termine dei 30 giorni. L'ASI, pertanto, senza alcun preavviso, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R./PEC, nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, venga rilasciata dalla Prefettura un'informazione antimafia interdittiva.

2. La stipula del presente Contratto avviene, inoltre, nelle more dell'acquisizione completa dei certificati di verifica dei requisiti richiesti in materia di Contratti Pubblici e autodichiarati dal Contraente. Pertanto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà:

- alla risoluzione del presente contratto, previo avviso al Contraente di almeno 20 giorni;
- al pagamento del corrispettivo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 22

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

22.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento

di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del Contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, l'Incaricato Unico della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 23

ASSICURAZIONI SOCIALI

23.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

24.1 In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.

ARTICOLO 25

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

25.1 I servizi e le forniture riguardanti l'Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l'osservanza, nell'ordine, di:

- **a.** Principi di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
- **b.** Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
- **c.** Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;
- **d.** D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- **e.** D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- **f.** L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
- **g.** Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- **h.** D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

i. D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);

j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana;

k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti;

l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;

m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai singoli contratti;

n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell'ASI;

o. Offerta e documentazione della procedura selettiva;

p. norme della *European Cooperation for Space Standardization* ECSS;

q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;

r. tutti i documenti generati dall'ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;

s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall'ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.

ARTICOLO 26

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

26.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it) ed accetta quanto in

quest'ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

26.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.

26.3 L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

27.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di

tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

27.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

27.3 Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

OHB Italia S.p.A.

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
Fabrizio Tosone

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 19 (Sospensione delle attività); 20 (Recesso unilaterale dell'ASI) sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

OHB Italia S.p.A.

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
Fabrizio Tosone